

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO *INTERNET* DEGLI USR PER IL LAZIO, L'ABRUZZO, LA BASILICATA, LA CALABRIA, LA CAMPANIA, L'EMILIA ROMAGNA, IL FRIULI VENEZIA GIULIA, LA LIGURIA, LA LOMBARDIA, IL PIEMONTE, LA PUGLIA, LA SICILIA, LA TOSCANA E IL VENETO

(In esecuzione dell'ordinanza Presidenziale del TAR LAZIO, Sez. IV, n. 3236/2024 pubblicata il 14.06.2024)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, R.G. n. 8414/2019;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti: Agrò Giulia, Albano Maria Grazia, Antico Helga, Bandini Cristiana, Berardi Marianna, Bolognini Serena, Bongiovanni Daniela, Buttiglieri Filippo, Campo Jessica, Carone Anna, Casini Sara, Castro Carmelo, Cennamo Maria, Chianese Roberta, Cipriano Sara, Colletta Daniela, Colletti Giovanni, Costa Marco, Costa Simone, Cottone Maria Elena, Cucuzzella Michele, De Magistris Mariella, Del Sette Elisa, Della Luna Oriana, Delton Giulia, Di Caro Laura, Di Gloria Valentina, Dilillo Domenica, Dionisio Annamaria, Divittorio Carla, Ereditieri Valentina, Falanga Maria Concetta, Fazzino Federica, Fucà Elide, Gasperini Irene, Giannaccari Giorgia, Gramegna Vincenzo, Gugliotta Marcella, Iachininoto Veronica, Iemmolo Graziana, Infantino Emanuela, Inga Margherita, Inga Maria Paola, Laghi Erika, Landolfo Clorinda, Lanteri Filomena, Libra Micol, Liggieri Daniela, Lo Bosco Rosalia Daniela, Lorenzutti Giulia, Maccagnani Eugenio, Magisano Valentina, Manetta Rita, Marcario Benedetta, Martino Elena, Matina Giovanni, Maurici Katia Giorgia, Militello Margherita, Morini Giulia, Ottobri Assunta, Palermo Federica, Palmeri Lorena, Palmieri Floriana, Pannunzi Alessia, Patrono Laura, Pavone Claudia, Pellerito Serena Maria, Perato Chiara, Perrone Capano Maria, Pezzolla Alessandra, Piscitello Federica Maria, Poggi Chiara, Polizzi Anna, Pullara Mariagrazia, Raimondo Rossella, Riccomini Silvia, Rodaro Maria, Ronco Valeria, Ruggiero Biancamaria, Ruscica Agnese, Ruta Grazia, Salvo Laura, Santamaria Angela, Savarino Ilenia, Saverino Adriana, Selvaggi Martina, Spataro Chiara, Strina Appolloni Claudio, Tascone Francesca, Testa Stefano, Tortolani Michelle, Vigna Silvia, Villaraut Giuseppa, Vorabbi Elisa

Amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto, tutti in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AMBITI PROVINCIALI TERRITORIALI** di Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa,

Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza,

NOTIFICATO ANCHE AL CONTROINTERESSATO GAROFALO MARIANNA

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e sunto dei motivi del ricorso introduttivo.

*

Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, nella parte in cui:
 - non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
 - stabilisce, all'art. 9, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", che le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica;
- silenziò rigetto serbato dall'Amministrazione convenuto innanzi alla domanda presentata dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nelle graduatorie previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*";

Sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

I ricorrenti sono aspiranti docenti abilitati all'insegnamento in seguito all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria con connesse specializzazioni alle attività didattiche di sostegno e all'insegnamento della lingua inglese.

Essi, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019-2022 disposto con il DM n. 374/2019, hanno chiesto - con domanda cartacea spedita per tramite di raccomandata A/R agli Ambiti Territoriali del MIUR - di essere inseriti nella IV fascia delle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

I provvedimenti ministeriali oggi impugnati, tuttavia, hanno escluso l'inserimento dei ricorrenti nella fascia aggiuntiva.

INSERIMENTO NELLE GAE COME UNICA MISURA DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELLA CLAUSOLA 5, PUNTO 1, DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE

4. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti e sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti.

*

Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti:

- **graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019**, dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza - qui resistenti - **valide per gli anni scolastici 2019/2022**, nelle parti in cui **non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva**, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, NELLA PARTE IN CUI non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di **docenti abilitati a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e NELLA PARTE IN CUI**, all'art. 9, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", al comma 1 stabilisce che le domande dovranno essere presentate "**esclusivamente con modalità telematica**"**

*

Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti:

I ricorrenti, la cui specifica condizione soggettiva è illustrata nella tabella inserita in epigrafe, sono **aspiranti docenti abilitati all'insegnamento in seguito all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria con connesse specializzazioni alle attività didattiche di sostegno e all'insegnamento della lingua inglese.**

Essi, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019-2022 disposto con il DM n. 374/2019, hanno chiesto - con domanda cartacea spedita per tramite di raccomandata A/R agli Ambiti Territoriali del MIUR - di essere inseriti nella IV fascia delle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

I provvedimenti ministeriali oggi impugnati, tuttavia, hanno escluso l'inserimento dei ricorrenti nella fascia aggiuntiva.

Con i presenti motivi aggiunti i ricorrenti impugnano le graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia specificamente indicate in epigrafe nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti o li prevedono con riserva.

Tali graduatorie sono affette da nullità/illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo riassunti in sintesi.

- INSERIMENTO NELLE GAE COME UNICA MISURA DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELLA CLAUSOLA 5, PUNTO 1, DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE
- LEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 4 DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N.

5. Indicazione dei controinteressati

Tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, pubblicate dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto,, e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza, nelle parti in cui **tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;**

6. **Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:**

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

7. **Indicazione del numero dell'ordinanza presidenziale con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:**

Ordinanza presidenziale n. 3236/2024 del TAR Lazio, Sez. IV, pubblicata in data 14.06.2024, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, “nei confronti di tutti i controinteressati.

8. **Testo integrale del ricorso introduttivo:**

STUDIO LEGALE
 AVV. FABIO GANCI
 AVV. WALTER MICELI
 Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
 (St. Legale Avv. Salvatore Russo)
 Tel. 3472507521 - Fax 0916419038
 Email: fabio.ganci71@gmail.com
 Email: avvocato@waltermiceli.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
 RICORSO

Per i sig.ri

Nominativo Ricorrente	Titolo Abilitante e Anno di Conseguimento	Classe/I Concorsuale/I di Abilitazione/i	Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in Graduatoria

AGRÒ GIULIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	VERONA
ALBANO MARIA GRAZIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FOGGIA
ANTICO HELGA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	SIRACUSA
BANDINI CRISTIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	PISA
BERARDI MARIANNA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FOGGIA
BOLOGNINI SERENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MANTOVA
BONGIOVANNI DANIELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
BUTTIGLIERI FILIPPO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE, AAAA	VERONA
CAMPO JESSICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
CARONE ANNA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	BOLOGNA
CASINI SARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PISA
CASTRO CARMELO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	ENNA
CENNAME MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FROSINONE
CHIANESE ROBERTA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FORLÌ-CESENA
CIPRIANO SARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
COLLETTA DANIELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
COLLETTI GIOVANNI, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
COSTA MARCO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
COSTA SIMONE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
COTTONE MARIA ELENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	CATANIA
CUCUZZELLA MICHELE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	PALERMO
DE MAGISTRIS MARIELLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
DEL SETTE ELISA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
DELLA LUNA ORIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	RAGUSA
DELTON GIULIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TREVISO
DI CARO LAURA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
DI GLORIA VALENTINA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ENNA
DILILLO DOMENICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MATERA
DIONISIO ANNAMARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
DIVITTORIO CARLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TARANTO
EREDITIERI VALENTINA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	PISTOIA
FALANGA MARIA CONCETTA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MANTOVA
FAZZINO FEDERICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	SIRACUSA
FUCÀ ELIDE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione	EEEE	PALERMO

	Primaria		
GASPERINI IRENE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PISA
GIANNACCARI GIORGIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	FIRENZE
GRAMEGNA VINCENZO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	BOLOGNA
GUGLIOTTA MARCELLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA,EEEE	RAGUSA
IACHININOTO VERONICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA , EEEE	UDINE
IEMMOLO GRAZIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	RAGUSA
INFANTINO EMANUELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	SIRACUSA
INGA MARGHERITA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA. EEEEE	PALERMO
INGA MARIA PAOLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
LAGHI ERIKA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	RAVENNA
LANDOLFO CLORINDA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	CASERTA
LANTERI FILOMENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TRIESTE
LIBRA MICOL, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
LIGGIERI DANIELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	RAVENNA
LO BOSCO ROSALIA DANIELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	VERONA
LORENZUTTI GIULIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	MILANO
MACCAGNANI EUGENIO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FOGGIA
MAGISANO VALENTINA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	CATANZARO
MANETTA RITA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
MARCARIO BENEDETTA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	BARI
MARTINO ELENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	ROMA
MATINA GIOVANNI, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
MAURICI KATIA GIORGIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA , EEEE	VICENZA
MILITELLO MARGHERITA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
MORINI GIULIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PISA
OTTOBRINO ASSUNTA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	CASERTA
PALERMO FEDERICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
PALMERI LORENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
PALMIERI FLORIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	ROMA
PANNUNZI ALESSIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
PATRONO LAURA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	MILANO
PAVONE CLAUDIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	FIRENZE
PELLERITO SERENA MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
PERATO CHIARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione	EEEE	SAVONA

	Primaria		
PERRONE CAPANO MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	CHIETI
PEZZOLLA ALESSANDRA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	BRINDISI
PISCITELLO FEDERICA MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
POGGI CHIARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	PISA
POLIZZI ANNA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	PALERMO
PULLARA MARIAGRAZIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
RAIMONDO ROSSELLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
RICCOMINI SILVIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	FIRENZE
RODARO MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
RONCO VALERIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FIRENZE
RUGGIERO BIANCAMARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PISA
RUSCICA AGNESE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MONZA E DELLA BRIANZA
RUTA GRAZIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
SALVO LAURA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	SAVONA
SANTAMARIA ANGELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
SAVARINO ILENIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	VARESE
SAVERINO ADRIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
SELVAGGI MARTINA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
SPATARO CHIARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	SIRACUSA
STRINA APPOLLONI CLAUDIO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	ROMA
TASCONE FRANCESCA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	VENEZIA
TESTA STEFANO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	BRESCIA
TORTOLANI MICHELLE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	FROSINONE
VIGNA SILVIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
VILLARAUT GIUSEPPA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
VORABBI ELISA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	RIMINI

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Ganci, C.F., PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e Walter Miceli, C.F., PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F.;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona,

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA REMISSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
EX ART. 267 TUEF**

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, nella parte in cui
- **non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;**
- all'art. 9, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", stabilisce che le domande devono essere presentate **esclusivamente con modalità telematica**;
- **del silenzio rigetto** serbato dall'Amministrazione convenuto innanzi alla **domanda presentata dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nelle graduatorie previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*";**

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

PREMESSA IN FATTO

I ricorrenti, la cui specifica condizione soggettiva è illustrata nella tabella inserita in epigrafe, sono **aspiranti docenti abilitati all'insegnamento in seguito all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria con connesse specializzazioni alle attività didattiche di sostegno e all'insegnamento della lingua inglese.**

Essi, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019-2022 disposto con il DM n. 374/2019, hanno chiesto - con domanda cartacea spedita per tramite di raccomandata A/R agli Ambiti Territoriali del MIUR - di essere inseriti nella IV fascia delle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

I provvedimenti ministeriali oggi impugnati, tuttavia, hanno escluso l'inserimento dei ricorrenti nella fascia aggiuntiva.

I. CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI

I ricorrenti, sono **aspiranti docenti abilitati all'insegnamento in seguito all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.**

Il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria -volto alla formazione degli insegnanti della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria - è stato istituito a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione e prevedeva una durata quadriennale.

Il D.M. 249 del 10 settembre 2010 (entrato in vigore il 15 febbraio 2011) ha definito le nuove modalità della formazione iniziale degli insegnanti dei vari ordini e gradi scolastici e alcuni percorsi didattici ad essa finalizzati.

Per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, il nuovo percorso universitario ha previsto un corso di laurea magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale, con accesso a numero programmato e con valore abilitante.

L'esame di Laurea, sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore di **esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (Legge 53/2003, art. 5).**

Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, ha la durata di 5 anni ed è specificatamente preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria. Si caratterizza per una didattica innovativa, che include lezioni in aula, tirocinio nelle scuole, esercitazioni in laboratorio e supporto a distanza mediante una piattaforma e-learning costantemente aggiornata. Gli studenti svolgono attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nei campi pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap. Sono previste inoltre, tenendo conto dei programmi e degli ordinamenti didattici della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

Durante il tirocinio, gli studenti sono coinvolti in progetti educativi-didattici e di ricerca promossi in collaborazione con le istituzioni scolastiche. La laurea in Scienze della formazione è a numero programmato a livello nazionale quindi per accedervi è necessario superare una prova d'ingresso con domande di cultura generale, logica, attualità e competenze di base sulle materie che si approfondiranno durante il corso di studi.

Un percorso di studi dunque particolarmente complesso e impegnativo che prepara un laureato qualificato per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, ovvero l'UNICO SBOCO PROFESSIONALE per coloro che, come i ricorrenti, decidono di intraprendere il detto corso di laurea.

Al fine di evidenziare la grave ingiustizia subita dagli odierni ricorrenti vale la pena ulteriormente ricordare e sottolineare i seguenti punti:

- prima dell'entrata in vigore del D.M. 249 del 10 settembre 2010, non soltanto il corso di laurea in scienze della formazione primaria, sempre abilitante, aveva una durata quadriennale, ma prevedeva, altresì, l'abilitazione in infanzia o primaria e sostegno con 240 CFU (60 per ogni anno), a fronte del maggior numero di crediti raggiunto dagli odierni ricorrenti (300 CFU) stante la quinquennalità del corso di laurea.
- La legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, con la quale ha istituito una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Tali graduatorie, tuttavia, restano chiuse limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Quanto alle conseguenze di tale illegittima esclusione e del mancato inserimento in graduatoria, si fa rilevare che ciò ha comportato per i ricorrenti la negazione della possibilità di essere individuati quale destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della fascia aggiuntiva, d'ora in avanti chiamata IV fascia, delle graduatorie ad esaurimento degli Ambiti territoriali provinciali di interesse.

II. SULL'INSERIMENTO NELLE GAE COME UNICA MISURA DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELLA CLAUSOLA 5, PUNTO 1, DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE

In premessa occorre ricordare che il legislatore ha sempre mantenuto, per quanto attiene il reclutamento del personale docente, il così detto **sistema del doppio canale**, in virtù del quale *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 40P”* (art. 399 del D. Lgs. n. 297 del 1994).

La nascita del “doppio canale” risale a trent'anni fa (legge 27 dicembre 1989, n. 417). Un primo canale era (ed è) costituito dai **concorsi ordinari per titoli ed esami**, che avevano anche valore abilitante per tutti i gradi di scuola, esclusa l'elementare (essendo il diploma magistrale titolo abilitante).

Il secondo canale era quello delle **graduatorie permanenti, periodicamente aggiornabili con l'ingresso degli insegnanti abilitati e/o idonei nei concorsi a cattedra**.

La **ratio** del sistema a doppio canale è riconducibile a **due esigenze**: **selezionare con i concorsi ordinari gli aspiranti all'insegnamento accertandone la preparazione di base**, da una parte, e **riconoscere il valore dell'esperienza di lavoro maturata nel tempo da chi avesse conseguito un'abilitazione**.

*

L'esperienza dimostra con dovizia di dati quanto si sia rivelata **infelice la scelta di conformare ad esaurimento le graduatorie per titoli, con conseguente preclusione di nuovi inserimenti nelle GaE degli insegnanti abilitati**.

Basti pensare alla situazione paradossale verificatasi con le nomine in ruolo per il 2018/19, quando **a fronte dell'autorizzazione per 55.000 assunzioni di personale docente ne sono state fatte solo 27.000, per mancanza di aspiranti nelle graduatorie da cui sarebbe stato possibile attingere**.

Tutto ciò, mentre per consentire il regolare funzionamento delle attività scolastiche **si continuano a stipulare decine di migliaia di contratti di durata annuale per docenti reclutati dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia**.

Si stima che fra contratti di durata annuale (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) quest'anno siano coperti da personale docente non di ruolo circa 150.000 posti.

Se a questa situazione di disponibilità di posti si aggiungono **le future uscite determinate dai pensionamenti (compresa la cosiddetta “quota 100”)**, la **scarsità di docenti presenti in graduatoria per diverse classi di concorso, il possibile esaurimento delle graduatorie di merito**, il quadro che ne deriva è sicuramente complesso, col rischio di ricadute negative sulla qualità degli esiti formativi e didattici che il sistema dovrebbe essere messo in grado di garantire a tutti.

*

Al cospetto di tali dati, è evidente come il reclutamento degli insegnanti debba **essere necessariamente basato su un doppio canale (concorsi ordinari e graduatoria per titoli) per una serie di ragioni strutturali e non modificabili**:

1. **Squilibrio Nord-Sud**. Come è noto gli aspiranti docenti al Sud sono in grande esubero in rapporto ai posti disponibili per supplenze, mentre al Nord mancano insegnanti. Come abbiamo già detto, la mancata riapertura delle GaE ha fatto sì che **quest'anno, rispetto alle disponibilità iniziali di 57.322 posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, le nomine in ruolo effettuate sono state solo 25.105, pari al 43,8%, percentuale che nella scuola secondaria si riduce al 33%**.

2. **Impossibilità di soddisfare il fabbisogno solo attraverso concorsi**. I posti messi a concorso devono essere certi e vacanti. La loro individuazione precede di mesi l'indizione dei concorsi e si svolge, per non creare soprannumerarietà, secondo criteri di prudenza e tendenzialmente restrittivi. L'aggiornamento degli organici, in aderenza ai bisogni effettivamente presenti, richiede tempi tecnici e non è immediato. **Di conseguenza non può (e nemmeno deve) accadere che i posti messi a concorso riescano a coprire l'intero fabbisogno delle scuole**. E ciò non per scelta governativa, ma per impossibilità pratica.

3. **Presenza costante di precari con consistenti titoli di servizio**. Alla quota fisiologica di supplenze brevi, non eliminabili e non prevedibili, si aggiungono i posti disponibili non messi a concorso, per la ragione indicata nel precedente punto. Accade così che **senza un numero consistente di docenti non di ruolo la scuola non possa funzionare**. Nel tempo si crea dunque un precariato con pluriennali esperienze di insegnamento, e con titoli di servizio che chiedono un legittimo riconoscimento.

4. **Necessità di concorsi per titoli ed esami**. A tutti coloro che possiedono il prescritto titolo di studio **non può essere negata la possibilità dell'immissione in ruolo attraverso un concorso per esami**, indipendentemente dall'anzianità di servizio come precari. **Ma d'altra parte, in vista di una stabilizzazione, non possono essere ignorati i titoli di servizio di chi ha acquisito una consistente esperienza di insegnamento grazie a una serie di contratti a tempo determinato, più volte reiterati**.

5. **Tutele di legge**. Le leggi e i principi costituzionali tutelano entrambe le posizioni sopra descritte, e il mancato riconoscimento dell'una o dell'altra è destinato a produrre lunghi contenziosi.

*

La mancata riapertura delle GaE per gli insegnanti abilitati, dunque, ha provocato la crescita esponenziale del precariato scolastico.

Ma la soppressione del canale di reclutamento per titoli e servizio è censurabile anche e soprattutto perché priva il nostro ordinamento giuridico dell'unica misura di prevenzione e sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, con conseguente violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70.

Occorre ricordare, in proposito, il contenuto della clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata “Misure di prevenzione degli abusi”:

“1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

*

Come è noto, il nostro ordinamento si era adeguato alle misure previste dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro con la legge 107/2015, la quale aveva previsto:

- un piano straordinario di assunzione riservato agli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- e una durata massima di 36 mesi di servizio con i contratti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di superamento di tale limite temporale.

Senonché, il D.L. 87/2018, con l'art. 4-bis, ha eliminato la durata massima complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente.

Il nuovo quadro normativo del comparto scolastico, dunque, ha sostanzialmente liberalizzato il ricorso sine die dei contratti a termine per la copertura dei posti vacanti in organico.

La soppressione di ogni strumento di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico determina l'inevitabile conseguenza che nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine degli insegnanti: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato; meccanismo dal quale, tuttavia, sono stati esclusi gli odierni ricorrenti.

*

L'erroneità della decisione dell'Adunanza Plenaria consegue, quindi, dal fatto che "26- Per quanto riguarda l'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro, è necessario ricordare che tale clausola ha lo scopo di attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (sentenze del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.*, C 212/04, EU:C:2006:443, punto 63; del 23 aprile 2009, *Angelidaki e a.*, da C 378/07 a C 380/07, EU:C:2009:250, punto 73; 26 gennaio 2012, *Kücüik*, C 586/10, EU:C:2012:39, punto 25; del 13 marzo 2014, *Márquez Samohano*, C 190/13, EU:C:2014:146, punto 41; del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 54, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 72) ... 28- Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. ... 30- la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, che consiste nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenze del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 60, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 76). ... 55 ... occorre constatare che la normativa nazionale in causa nel procedimento principale non comporta nessun obbligo per l'amministrazione competente di creare ulteriori posti strutturali per mettere fine all'assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale. ... Orbene, la natura di una tale normativa, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, permette il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che hanno un carattere permanente e duraturo, mentre, dalle constatazioni fatte al punto 52 della presente sentenza, emerge che sussiste un deficit strutturale di posti per il personale di ruolo nello Stato membro interessato 59- Resta il fatto che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, *Valenza e a.*, da C 302/11 a C 305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, *Bertazzi e a.*, C 393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49). 60- Orbene, l'obiettivo perseguito dalla clausola 5 dell'accordo quadro, che consiste nel limitare i ricorsi ripetuti a contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato, sarebbe del tutto privo di contenuti se il solo carattere nuovo di un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale fosse suscettibile di costituire una «ragione obiettiva» ai sensi di detta clausola, di natura tale da autorizzare un rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato» (COSÌ, DA ULTIMO, CGUE MARIA ELENA PÉREZ LÓPEZ C 16/15, 14 SETTEMBRE 2016).

*

Tali conclusioni, infine, sono state pienamente condivise dalla nostra CORTE COSTITUZIONALE CHE, CON LA SENTENZA N. 187/2016, ha considerato la progressiva stabilizzazione dei precari storici attraverso il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento come misura idonea a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: "Per i docenti, si è scelta la strada si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie)".

Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, il conferimento di reiterate supplenze temporanee in assenza di ragioni sostitutive risponde all'esigenza di parametrare nella scuola una flessibilità in entrata che comporta una situazione di precarietà, bilanciata, però, ampiamente da una fondata aspettativa di immissione in ruolo garantito dallo scorrimento delle graduatorie dei docenti abilitati.

Il citato arresto ermeneutico, dunque, considera legittimo l'utilizzo del contratto a termine nel comparto scolastico per la copertura di vacanze d'organico, PURCHÉ ciò sia compensato dal rispetto delle procedure di reclutamento e di assunzione attraverso le graduatorie ex permanenti.

*

In sintesi, dunque, la normativa sul reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, pur non prevedendo la durata massima dei rapporti di lavoro o il numero massimo di rinnovi, è comunque congegnata in modo da salvaguardare il personale precario contro i rischi di un uso distorto di tale strumento. Il meccanismo di assegnazione delle supplenze, letto in combinazione con le regole sul doppio canale del reclutamento nei ruoli, costituisce infatti uno strumento per superare il precariato, e non per alimentarlo, in quanto il lavoratore a tempo determinato e inserito in un percorso che - sia pure in tempi non definibili a priori - lo conduce verso l'assunzione in ruolo.

In altre parole, la circostanza che il reclutamento a tempo indeterminato di una parte del personale scolastico avvenga attraverso graduatorie nelle quali sono inseriti i lavoratori a tempo determinato - e dunque che molti supplenti possano prevedere in modo attendibile i tempi di assunzione in base al punteggio acquisito in graduatoria - fa sì che per il personale scolastico la distinzione tra il lavoro a tempo determinato e il lavoro a tempo indeterminato sia meno netta che in altri settori e conseguentemente siano molto attenuati anche i rischi della condizione di precarietà che la disciplina europea del lavoro a tempo determinato vuole prevenire.

*

La Corte di Giustizia Europea, infine, con la recentissima sentenza dell'8 maggio 2019 nella causa C-494/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento MIUR contro Fabio Rossato, nel negare un risarcimento del danno che possa cumularsi alla sanzione della stabilizzazione, ha però ribadito che **il legislatore nazionale – al fine di prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – deve adottare un piano di assunzioni che preveda la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attinge per l'assunzione di docenti a tempo determinato.**

Secondo tale sentenza, infatti, **“Nel caso di specie, risulta dal fascicolo agli atti della Corte che il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato.**

(...) una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza).”

LA CGUE, dunque, ha detto in modo chiaro che **i docenti possono essere legittimamente utilizzati con contratti a termine su posti vacanti e disponibili soltanto se – come contropartita rispetto a tale condizione di precarietà – l'incarico provvisorio consente di maturare punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato.**

Più supplenze su posti vacanti e disponibili non disposte nella prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie, viceversa, si porrebbero in insanabile antinomia con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

Detto in parole più semplici, **nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine nel comparto scolastico: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.**

III.SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ WEB PER VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994.

Per scrupolo difensivo si chiede l'annullamento anche **dell'art. 9 del D.M. n. 374 cit.**, nella parte in cui stabilisce che le domande devono essere presentate **esclusivamente con modalità WEB**, per l'ipotesi in cui l'esclusione dei ricorrenti dovesse dipendere dalla presentazione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dagli atti oggi impugnati ovvero, per quanto riguarda i ricorrenti per mezzo di raccomandata a.r. Invero non v'è chi non veda l'illegittimità, per **violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione**, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie.

D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, **viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice.

L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

Risulta quindi palmare come l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande redatte in carta semplice e indirizzate dai ricorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto sopra dedotto i ricorrenti, come rappresentati e difesi

CHIEDONO

- di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale *ex art. 267 TUEF* onde valutare se l'art. 1, comma 605, lett. c) della l. n. 296/2006 e l'art. 15 del d.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l'inserimento **nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia)**, già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, dei **docenti abilitati a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria** si ponga in contrasto con l'ordinamento dell'unione europea e più precisamente con clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
- l'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento del legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti **nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia)**, già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, 21.06.2019

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

STUDIO LEGALE
 AVV. FABIO GANCI
 AVV. WALTER MICELI
 Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
 (St. Legale Avv. Salvatore Russo)
 Tel. 3472507521 - Fax 0916419038
 Email: fabio.ganci71@gmail.com
 Email: avvocato@waltermiceli.com

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
 SEZIONE III *BIS*
 RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
 R.G. n. 8414/19
 CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per i sig.ri

Nominativo Ricorrente	Titolo Abilitante e Anno di Conseguimento	Classe/I Concorsuale/I di Abilitazione/i	Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in Graduatoria
AGRÒ GIULIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	VERONA
ALBANO MARIA GRAZIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FOGGIA
ANTICO HELGA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	SIRACUSA
BANDINI CRISTIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	PISA
BERARDI MARIANNA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FOGGIA
BOLOGNINI SERENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MANTOVA
BONGIOVANNI DANIELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
BUTTIGLIERI FILIPPO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE, AAAA	VERONA
CAMPO JESSICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
CARONE ANNA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	BOLOGNA
CASINI SARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PISA
CASTRO CARMELO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	ENNA
CENNAME MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FROSINONE
CHIANESE ROBERTA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FORLÌ-CESENA
CIPRIANO SARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
COLLETTA DANIELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
COLLETTI GIOVANNI, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
COSTA MARCO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
COSTA SIMONE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
COTTONE MARIA ELENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	CATANIA
CUCUZZELLA MICHELE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	PALERMO
DE MAGISTRIS MARIELLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
DEL SETTE ELISA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA

DELLA LUNA ORIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	RAGUSA
DELTON GIULIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TREVISO
DI CARO LAURA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
DI GLORIA VALENTINA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ENNA
DILILLO DOMENICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MATERA
DIONISIO ANNAMARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
DIVITTORIO CARLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TARANTO
EREDITIERI VALENTINA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	PISTOIA
FALANGA MARIA CONCETTA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MANTOVA
FAZZINO FEDERICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	SIRACUSA
FUCÀ ELIDE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	PALERMO
GASPERINI IRENE, C.F. J	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PISA
GIANNACCARI GIORGIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	FIRENZE
GRAMEGNA VINCENZO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	BOLOGNA
GUGLIOTTA MARCELLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	RAGUSA
IACHININOTO VERONICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA , EEEE	UDINE
IEMMOLO GRAZIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	RAGUSA
INFANTINO EMANUELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	SIRACUSA
INGA MARGHERITA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA. EEEEE	PALERMO
INGA MARIA PAOLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
LAGHI ERIKA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	RAVENNA
LANDOLFO CLORINDA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	CASERTA
LANTERI FILOMENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TRIESTE
LIBRA MICOL, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
LIGGIERI DANIELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	RAVENNA
LO BOSCO ROSALIA DANIELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	VERONA
LORENZUTTI GIULIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	MILANO
MACCAGNANI EUGENIO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FOGGIA
MAGISANO VALENTINA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	CATANZARO
MANETTA RITA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
MARCARIO BENEDETTA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	BARI
MARTINO ELENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	ROMA
MATINA GIOVANNI, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
MAURICI KATIA GIORGIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA , EEEE	VICENZA

MILITELLO MARGHERITA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
MORINI GIULIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PISA
OTTOBRINO ASSUNTA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	CASERTA
PALERMO FEDERICA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
PALMERI LORENA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
PALMIERI FLORIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	ROMA
PANNUNZI ALESSIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
PATRONO LAURA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	MILANO
PAVONE CLAUDIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	FIRENZE
PELLERITO SERENA MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
PERATO CHIARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	SAVONA
PERRONE CAPANO MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	CHIETI
PEZZOLLA ALESSANDRA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	BRINDISI
PISCITELLO FEDERICA MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
POGGI CHIARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	PISA
POLIZZI ANNA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	PALERMO
PULLARA MARIAGRAZIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
RAIMONDO ROSSELLA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
RICCOMINI SILVIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	FIRENZE
RODARO MARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
RONCO VALERIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	FIRENZE
RUGGIERO BIANCAMARIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PISA
RUSCICA AGNESE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MONZA E DELLA BRIANZA
RUTA GRAZIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
SALVO LAURA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	SAVONA
SANTAMARIA ANGELA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
SAVARINO ILENIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	VARESE
SAVERINO ADRIANA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	MILANO
SELVAGGI MARTINA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	ROMA
SPATARO CHIARA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	SIRACUSA
STRINA APPOLLONI CLAUDIO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	ROMA
TASCONE FRANCESCA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	VENEZIA
TESTA STEFANO, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	EEEE	BRESCIA
TORTOLANI MICHELLE, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione	EEEE	FROSINONE

	Primaria		
VIGNA SILVIA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	TORINO
VILLARAUT GIUSEPPA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA, EEEE	PALERMO
VORABBI ELISA, C.F.	Laurea in Scienze della Formazione Primaria	AAAA	RIMINI

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Ganci, C.F., PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e Walter Miceli, C.F., PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F.;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **GAROFALO MARIANNA**, inserita nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), per la Provincia di Palermo

PER L'ANNULLAMENTO

- delle **seguenti graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, come da TABELLA che segue, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019**, dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza - qui resistenti - **valide per gli anni scolastici 2019/2022**, come da tabella che segue, nelle parti in cui **tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva**, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

TABELLA GRADUATORIE

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE	INFANZIA	PRIMARIA
Agrigento	decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019
Alessandria	decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019
Ancona	decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019	decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019
Arezzo	decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019
Ascoli Piceno	decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019
Asti	decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019
Avellino	decreto prot. n. 0003101 del 19-07-2019	decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019
Bari	decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019	decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019
Belluno	decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019
Benevento	decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019
Bergamo	decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019	decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019
Biella	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019
Bologna	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019
Brescia	pubblicato il 08-08-2019	pubblicato il 08-08-2019
Brindisi	decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019	decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019
Cagliari	decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019
Caltanissetta	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Campobasso	decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019

Caserta	decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019
Catania	decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019
Catanzaro	decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019	decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019
Chieti	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019
Como	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019
Cosenza	decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019
Cremona	decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019
Crotone	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019
Cuneo	decreto prot. n. 0004858 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0004982 del 05-08-2019
Enna	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Ferrara	decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019
Firenze	decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019	decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019
Foggia	decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019
Forlì-Cesena	decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019	decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019
Frosinone	decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019
Genova	decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019
Gorizia	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019
Grosseto	decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019	decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019
Imperia	decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019
Isernia	decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019
La Spezia	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019
L'Aquila	decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019
Latina	decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019
Lecce	decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019
Lecco	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019
Livorno	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019
Lodi	decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019
Lucca	decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019
Macerata	decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019
Mantova	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019
Massa-Carrara	decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019
Matera	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019
Messina	decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019	decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019
Milano	decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019
Modena	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019
Monza e della Brianza	decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019
Napoli	decreto prot. n. 0007762 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0007762 del 31-07-2019
Novara	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019
Nuoro	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019
Oristano	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019
Padova	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019
Palermo	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019
Parma	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019
Pavia	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019
Perugia	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019

Pesaro e Urbino	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019
Pescara	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019
Piacenza	decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019//
Pisa	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019
Pistoia	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019
Pordenone	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019
Potenza	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019
Prato	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019
Ragusa	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019
Ravenna	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019
Reggio Calabria	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019
Reggio Emilia	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019
Rieti	decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019
Rimini	decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019
Roma	decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019
Rovigo	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019
Salerno	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019
Sassari	decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019	decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019
Savona	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019
Siena	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019
Siracusa	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019
Sondrio	decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019
Taranto	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019
Teramo	decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019
Terni	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019
Torino	decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019
Trapani	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019
Treviso	decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019
Trieste	decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019
Udine	decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019	decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019
Varese	decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019
Venezia	decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019
Verbano-Cusio-Ossola	decreto prot. n. 0002516 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0002516 del 25-07-2019
Vercelli	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019
Verona	decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019
Vibo Valentia	decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019
Vicenza	decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019
Viterbo	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, **NELLA PARTE IN CUI non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia)**, già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di **docenti abilitati a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e NELLA PARTE IN CUI**, all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", al comma 1 stabilisce che le domande dovranno essere presentate **"esclusivamente con modalità telematica"**

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad

esaurimento.

PREMESSA IN FATTO

I ricorrenti, la cui specifica condizione soggettiva è illustrata nella tabella inserita in epigrafe, sono **aspiranti docenti abilitati all'insegnamento in seguito all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria con connesse specializzazioni alle attività didattiche di sostegno e all'insegnamento della lingua inglese.**

Essi, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019-2022 disposto con il DM n. 374/2019, hanno chiesto - con domanda cartacea spedita per tramite di raccomandata A/R agli Ambiti Territoriali del MIUR - di essere inseriti nella IV fascia delle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

I provvedimenti ministeriali oggi impugnati, tuttavia, hanno escluso l'inserimento dei ricorrenti nella fascia aggiuntiva.

Con i presenti motivi aggiunti i ricorrenti impugnano le graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia specificamente indicate in epigrafe nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti o li prevedono con riserva.

Tali graduatorie sono affette da nullità/illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, qui di seguito riassunti in sintesi.

III. CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI

I ricorrenti, sono **aspiranti docenti abilitati all'insegnamento in seguito all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.**

Il **corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria** -volto alla formazione degli insegnanti della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria - è stato istituito a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione e prevedeva una durata quadriennale.

Il D.M. 249 del 10 settembre 2010 (entrato in vigore il 15 febbraio 2011) ha definito le nuove modalità della formazione iniziale degli insegnanti dei vari ordini e gradi scolastici e alcuni percorsi didattici ad essa finalizzati.

Per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, il nuovo percorso universitario ha previsto un corso di laurea magistrale a ciclo unico, **di durata quinquennale, con accesso a numero programmato e con valore abilitante.**

L'esame di Laurea, sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore di **esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (Legge 53/2003, art. 5).**

Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, ha la durata di 5 anni ed è specificatamente preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria. Si caratterizza per una didattica innovativa, che include lezioni in aula, tirocinio nelle scuole, esercitazioni in laboratorio e supporto a distanza mediante una piattaforma e-learning costantemente aggiornata. Gli studenti svolgono attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nei campi pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap. Sono previste inoltre, tenendo conto dei programmi e degli ordinamenti didattici della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

Durante il tirocinio, gli studenti sono coinvolti in progetti educativi-didattici e di ricerca promossi in collaborazione con le istituzioni scolastiche. La laurea in Scienze della formazione è a numero programmato a livello nazionale quindi per accedervi è necessario superare una prova d'ingresso con domande di cultura generale, logica, attualità e competenze di base sulle materie che si approfondiranno durante il corso di studi.

Un percorso di studi dunque particolarmente complesso e impegnativo che prepara un laureato qualificato per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, ovvero l'UNICO SBOCCO PROFESSIONALE per coloro che, come i ricorrenti, decidono di intraprendere il detto corso di laurea.

Al fine di evidenziare la grave ingiustizia subita dagli odierni ricorrenti vale la pena ulteriormente ricordare e sottolineare i seguenti punti:

- prima dell'entrata in vigore del D.M. 249 del 10 settembre 2010, non soltanto il corso di laurea in scienze della formazione primaria, sempre abilitante, aveva una durata quadriennale, ma prevedeva, altresì, l'abilitazione in infanzia o primaria e sostegno con 240 CFU (60 per ogni anno), a fronte del maggior numero di crediti raggiunto dagli odierni ricorrenti (300 CFU) stante la quinquennalità del corso di laurea.
- La legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, con la quale ha istituito una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Tali graduatorie, tuttavia, restano chiuse limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Quanto alle conseguenze di tale illegittima esclusione e del mancato inserimento in graduatoria, si fa rilevare che ciò ha comportato per i ricorrenti la negazione della possibilità di essere individuati quale destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della fascia aggiuntiva, d'ora in avanti chiamata IV fascia, delle graduatorie ad esaurimento degli Ambiti territoriali provinciali di interesse.

IV. SULL'INSERIMENTO NELLE GAE COME UNICA MISURA DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELLA CLAUSOLA 5, PUNTO 1, DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE

In premessa occorre ricordare che il legislatore ha sempre mantenuto, per quanto attiene il reclutamento del personale docente, il così detto **sistema del doppio canale**, in virtù del quale **“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante**

concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 40T (art. 399 del D. Lgs. n. 297 del 1994).

La nascita del “doppio canale” risale a trent’anni fa (legge 27 dicembre 1989, n. 417). Un primo canale era (ed è) costituito dai concorsi ordinari per titoli ed esami, che avevano anche valore abilitante per tutti i gradi di scuola, esclusa l’elementare (essendo il diploma magistrale titolo abilitante).

Il secondo canale era quello delle graduatorie permanenti, periodicamente aggiornabili con l’ingresso degli insegnanti abilitati e/o idonei nei concorsi a cattedra.

La *ratio* del sistema a doppio canale è riconducibile a due esigenze: selezionare con i concorsi ordinari gli aspiranti all’insegnamento accertandone la preparazione di base, da una parte, e riconoscere il valore dell’esperienza di lavoro maturata nel tempo da chi avesse conseguito un’abilitazione.

*

L’esperienza dimostra con dovizia di dati quanto si sia rivelata infelice la scelta di conformare ad esaurimento le graduatorie per titoli, con conseguente preclusione di nuovi inserimenti nelle GaE degli insegnanti abilitati.

Basti pensare alla situazione paradossale verificatasi con le nomine in ruolo per il 2018/19, quando a fronte dell’autorizzazione per 55.000 assunzioni di personale docente ne sono state fatte solo 27.000, per mancanza di aspiranti nelle graduatorie da cui sarebbe stato possibile attingere.

Tutto ciò, mentre per consentire il regolare funzionamento delle attività scolastiche si continuano a stipulare decine di migliaia di contratti di durata annuale per docenti reclutati dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

Si stima che fra contratti di durata annuale (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) quest’anno siano coperti da personale docente non di ruolo circa 150.000 posti.

Se a questa situazione di disponibilità di posti si aggiungono le future uscite determinate dai pensionamenti (compresa la cosiddetta “quota 100”), la scarsità di docenti presenti in graduatoria per diverse classi di concorso, il possibile esaurimento delle graduatorie di merito, il quadro che ne deriva è sicuramente complesso, col rischio di ricadute negative sulla qualità degli esiti formativi e didattici che il sistema dovrebbe essere messo in grado di garantire a tutti.

*

Al cospetto di tali dati, è evidente come il reclutamento degli insegnanti debba essere necessariamente basato su un doppio canale (concorsi ordinari e graduatoria per titoli) per una serie di ragioni strutturali e non modificabili:

1. Squilibrio Nord-Sud. Come è noto gli aspiranti docenti al Sud sono in grande esubero in rapporto ai posti disponibili per supplenze, mentre al Nord mancano insegnanti. Come abbiamo già detto, la mancata riapertura delle GaE ha fatto sì che quest’anno, rispetto alle disponibilità iniziali di 57.322 posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, le nomine in ruolo effettuate sono state solo 25.105, pari al 43,8%, percentuale che nella scuola secondaria si riduce al 33%.

2. Impossibilità di soddisfare il fabbisogno solo attraverso concorsi. I posti messi a concorso devono essere certi e vacanti. La loro individuazione precede di mesi l’indizione dei concorsi e si svolge, per non creare soprannumerarietà, secondo criteri di prudenza e tendenzialmente restrittivi. L’aggiornamento degli organici, in aderenza ai bisogni effettivamente presenti, richiede tempi tecnici e non è immediato. Di conseguenza non può (e nemmeno deve) accadere che i posti messi a concorso riescano a coprire l’intero fabbisogno delle scuole. E ciò non per scelta governativa, ma per impossibilità pratica.

3. Presenza costante di precari con consistenti titoli di servizio. Alla quota fisiologica di supplenze brevi, non eliminabili e non prevedibili, si aggiungono i posti disponibili non messi a concorso, per la ragione indicata nel precedente punto. Accade così che senza un numero consistente di docenti non di ruolo la scuola non possa funzionare. Nel tempo si crea dunque un precariato con pluriennali esperienze di insegnamento, e con titoli di servizio che chiedono un legittimo riconoscimento.

4. Necessità di concorsi per titoli ed esami. A tutti coloro che possiedono il prescritto titolo di studio non può essere negata la possibilità dell’immissione in ruolo attraverso un concorso per esami, indipendentemente dall’anzianità di servizio come precari. Ma d’altra parte, in vista di una stabilizzazione, non possono essere ignorati i titoli di servizio di chi ha acquisito una consistente esperienza di insegnamento grazie a una serie di contratti a tempo determinato, più volte reiterati.

5. Tutele di legge. Le leggi e i principi costituzionali tutelano entrambe le posizioni sopra descritte, e il mancato riconoscimento dell’una o dell’altra è destinato a produrre lunghi contenziosi.

*

La mancata riapertura delle GaE per gli insegnanti abilitati, dunque, ha provocato la crescita esponenziale del precariato scolastico.

Ma la soppressione del canale di reclutamento per titoli e servizio è censurabile anche e soprattutto perché priva il nostro ordinamento giuridico dell’unica misura di prevenzione e sanzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, con conseguente violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70.

Occorre ricordare, in proposito, il contenuto della clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata “Misure di prevenzione degli abusi”:

“1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

*

Come è noto, il nostro ordinamento si era adeguato alle misure previste dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro con la legge 107/2015, la quale aveva previsto:

- un piano straordinario di assunzione riservato agli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- e una durata massima di 36 mesi di servizio con i contratti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di superamento di tale limite temporale.

Senonché, il D.L. 87/2018, con l’art. 4-bis, ha eliminato la durata massima complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente.

Il nuovo quadro normativo del comparto scolastico, dunque, ha sostanzialmente liberalizzato il ricorso sine die dei contratti a termine per la copertura dei posti vacanti in organico.

La soppressione di ogni strumento di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico determina l'inevitabile conseguenza che nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine degli insegnanti: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato; meccanismo dal quale, tuttavia, sono stati esclusi gli odierni ricorrenti.

*

L'erroneità della decisione dell'Adunanza Plenaria consegue, quindi, dal fatto che “26- *Per quanto riguarda l'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro, è necessario ricordare che tale clausola ha lo scopo di attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti* (sentenze del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.*, C 212/04, EU:C:2006:443, punto 63; del 23 aprile 2009, *Angelidaki e a.*, da C 378/07 a C 380/07, EU:C:2009:250, punto 73; 26 gennaio 2012, *Küçük*, C 586/10, EU:C:2012:39, punto 25; del 13 marzo 2014, *Marquez Samobano*, C 190/13, EU:C:2014:146, punto 41; del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 54, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 72) ... 28- *Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca*, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. ... 30- *la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, che consiste nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro* (sentenze del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 60, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 76). ... 55 ... *occorre constatare che la normativa nazionale in causa nel procedimento principale non comporta nessun obbligo per l'amministrazione competente di creare ulteriori posti strutturali per mettere fine all'assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale. ... Orbene, la natura di una tale normativa, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, permette il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che hanno un carattere permanente e duraturo, mentre, dalle constatazioni fatte al punto 52 della presente sentenza, emerge che sussiste un deficit strutturale di posti per il personale di ruolo nello Stato membro interessato ...* 59- *Resta il fatto che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro* (sentenza del 18 ottobre 2012, *Valenza e a.*, da C 302/11 a C 305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, *Bertazzzi e a.*, C 393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49). 60- *Orbene, l'obiettivo perseguito dalla clausola 5 dell'accordo quadro, che consiste nel limitare i ricorsi ripetuti a contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato, sarebbe del tutto privo di contenuti se il solo carattere nuovo di un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale fosse suscettibile di costituire una «ragione obiettiva» ai sensi di detta clausola, di natura tale da autorizzare un rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato” (COSÌ, DA ULTIMO, CGUE MARIA ELENA PÉREZ LÓPEZ C 16/15, 14 SETTEMBRE 2016).*

*

Tali conclusioni, infine, sono state pienamente condivise dalla nostra CORTE COSTITUZIONALE CHE, CON LA SENTENZA N. 187/2016, ha considerato la progressiva stabilizzazione dei precari storici attraverso il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento come misura idonea a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: “*Per i docenti, si è scelta la strada si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie)*”.

Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, il conferimento di reiterate supplenze temporanee in assenza di ragioni sostitutive risponde all'esigenza di parametrate nella scuola una flessibilità in entrata che comporta una situazione di precarietà, bilanciata, però, ampiamente da una fondata aspettativa di immissione in ruolo garantita dallo scorrimento delle graduatorie dei docenti abilitati.

Il citato arresto ermeneutico, dunque, considera legittimo l'utilizzo del contratto a termine nel comparto scolastico per la copertura di vacanze d'organico, PURCHÉ ciò sia compensato dal rispetto delle procedure di reclutamento e di assunzione attraverso le graduatorie ex permanenti.

*

In sintesi, dunque, la normativa sul reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, pur non prevedendo la durata massima dei rapporti di lavoro o il numero massimo di rinnovi, è comunque congegnata in modo da salvaguardare il personale precario contro i rischi di un uso distorto di tale strumento. Il meccanismo di assegnazione delle supplenze, letto in combinazione con le regole sul doppio canale del reclutamento nei ruoli, costituisce infatti uno strumento per superare il precariato, e non per alimentarlo, in quanto il lavoratore a tempo determinato e inserito in un percorso che - sia pure in tempi non definibili a priori - lo conduce verso l'assunzione in ruolo.

In altre parole, la circostanza che il reclutamento a tempo indeterminato di una parte del personale scolastico avvenga attraverso graduatorie nelle quali sono inseriti i lavoratori a tempo determinato - e dunque che molti supplenti possano prevedere in modo attendibile i tempi di assunzione in base al punteggio acquisito in graduatoria - fa sì che per il personale scolastico la distinzione tra il lavoro a tempo determinato e il lavoro a tempo indeterminato sia meno netta che in altri settori e conseguentemente siano molto attenuati anche i rischi della condizione di precarietà che la disciplina europea del lavoro a tempo determinato vuole prevenire.

*

La Corte di Giustizia Europea, infine, con la recentissima sentenza dell'8 maggio 2019 nella causa C-494/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento MIUR contro Fabio Rossato, nel negare un risarcimento del danno che possa cumularsi alla sanzione della stabilizzazione, ha però ribadito che il legislatore nazionale - al fine di prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato - deve adottare un piano di assunzioni che preveda la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attinge per l'assunzione di docenti a tempo determinato.

Secondo tale sentenza, infatti, “*Nel caso di specie, risulta dal fascicolo agli atti della Corte che il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo*

determinato.

(...) una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che determina in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza)."

LA CGUE, dunque, ha detto in modo chiaro che i docenti possono essere legittimamente utilizzati con contratti a termine su posti vacanti e disponibili soltanto se – come contropartita rispetto a tale condizione di precarietà – l'incarico provvisorio consente di maturare punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato.

Più suppelzule su posti vacanti e disponibili non disposte nella prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie, viceversa, si porrebbero in insanabile antinomia con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

Detto in parole più semplici, nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine nel comparto scolastico: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.

III. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 4 DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N. 68.

1. I ricorrenti hanno tentato di inoltrare la propria domanda di inserimento in graduatoria attraverso la modalità web indicata dal MIUR, ma - all'atto dell'inserimento dei dati richiesti - non hanno potuto completare la procedura richiesta per via del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti. I ricorrenti, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento in graduatoria, hanno dovuto presentare la domanda in modalità cartacea, con raccomandata AR.

2. Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

3. Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione esclusivamente con modalità web viola platealmente l'art 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente. L'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede poi espressamente che "tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per *fax* e via telematica".

4. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Ambiti Territoriali Provinciali.

Per i susposti motivi i ricorrenti, *ut supra* rappresentati, domiciliati e difesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullarli nei limiti dell'interesse dedotto, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire l'iscrizione dei ricorrenti nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

*

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

CONSIDERATO CHE

- Gli odierni instanti hanno proposto ricorso al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. n. 8414/19 per ottenere l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, NELLA PARTE IN CUI non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e NELLA PARTE IN CUI, all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", al comma 1 stabilisce che le domande dovranno essere presentate "esclusivamente con modalità telematica";

- Successivamente al deposito del ricorso, gli odierni instanti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. n. 8414/19 per ottenere l'annullamento, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso, delle graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto,

Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza, valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;

CONSIDERATO CHE

- Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019**, dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza, valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;

CONSTATATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

■ **NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE** rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;

■ **NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI** attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR;

a) DI UN **AVVISO SINTETICO DAL QUALE RISULTI:**

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - l'indicazione delle amministrazioni intimate;
 - un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
 - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come gli iscritti nelle classi concorsuali dei ricorrenti inseriti nelle **graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019**, valide per gli anni scolastici 2019/2022;
 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*";
 - l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- b) DEL **TESTO INTEGRALE DEL RICORSO** recante una **tabella esplicativa della posizione dei ricorrenti** con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle classi concorsuali e della provincia di richiesto inserimento;
- c) DEGLI **ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI NELLE graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019**, valide per gli anni scolastici 2019/2022

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Sabvis iuribus
Roma, 14.10.2019

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

GLI USR PER IL LAZIO, L'ABRUZZO, LA BASILICATA, LA CALABRIA, LA CAMPANIA, L'EMILIA ROMAGNA, IL FRIULI VENEZIA GIULIA, LA LIGURIA, LA LOMBARDIA, IL PIEMONTE, LA PUGLIA, LA SICILIA, LA TOSCANA E IL VENETO hanno l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo del procedimento pendente innanzi il TAR LAZIO R.G. n. 8414/2019, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti depositato del procedimento pendente innanzi il TAR LAZIO R.G. n. 8414/2019, l'ordinanza presidenziale n. 3236/2024, elenco controinteressati, nel termine di giorni 30 dal 14.06.2024, data di comunicazione della stessa ordinanza;

- **di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC fabioganci@pecavvpa.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;**
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza presidenziale n. 3236/2024, l'elenco controinteressati;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungere la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza presidenziale n. 3236/2024, l'elenco controinteressati.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti
- 3) Ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. IV, n. 3236/2024
- 4) Elenco controinteressati
- 5) Distinta di versamento quota Pubblici Proclami.

Palermo, li 07.07.2024

Avv. Fabio Ganci